



Deliberazione n. <b>272</b>	Del - <b>7 LUG, 2014</b>	Atti 64/2014 ter
-----------------------------	--------------------------	------------------

**Oggetto: Ricorso proposto dalla società ISI – Italia Servizi Integrati Spa avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (RG 2044/2014). Provvedimenti conseguenti.**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso

- che, con ricorso notificato all'Azienda Ospedaliera in data 24/06/2014 prot. 8671, la società ISI – Italia Servizi Integrati Spa adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (RG NR. 2044/2014) per ottenere l'annullamento, previa sospensione,
  - della deliberazione aziendale n. 218 del 21/05/2014, avente ad oggetto il recesso del contratto stipulato in data 31/03/2013 con l'ATI Co.lo.coop. (Capogruppo) per l'affidamento dell'appalto di servizi diversi necessari all'Azienda Ospedaliera per il periodo di 48 mesi – CIG 471380314B;
  - della deliberazione aziendale n. 245 del 18/06/2014, avente ad oggetto l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 57, comma 2, d.lgs. 163/2006, per l'affidamento del contratto oggetto del recesso di cui sopra, per il periodo di 12 mesi;
  - nonché di ogni altro atto preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o connesso al provvedimento oggetto di impugnativa;con richiesta di accertamento della ricorrente a proseguire il rapporto contrattuale sorto con il contratto del 31/03/2013 per tutto il periodo ivi previsto, previa estromissione della capogruppo in ATI Co.lo.coop.;
- che, in particolare, la società ricorrente adduceva vizi di motivazione ed istruttoria da parte dell'Azienda Ospedaliera in relazione alle determinazioni assunte a seguito ed in conseguenza della ricezione dell'informativa della Prefettura di Milano di interdizione ex artt. 84-91 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice delle normative antimafia) della capogruppo in ATI Co.lo.coop. soc. coop., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006 in materia di subentro contrattuale;

**ritenuto** il ricorso di controparte, infondato in fatto ed in diritto, tenuto conto, in particolare,

che il provvedimento di risoluzione contrattuale è stato adottato quale determinazione amministrativa di carattere vincolato in conseguenza dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano ai sensi del d. lgs. 159/2011;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	272	Del - 7 LUG. 2014	Atti 64/2014 ter
------------------	-----	-------------------	------------------

- che in autonomo giudizio pendente avanti la magistratura amministrativa (TAR Lombardia RG 1416/2014; Consiglio di Stato RG 4749/2014) su ricorso della società Co.lo.coop., sia il Giudice di Prime cure, sia il Consiglio di Stato hanno allo stato respinto l'istanza di concessione di misure cautelari sospensive dei provvedimenti aziendali, in considerazione del fatto che "(...) *nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello della Amministrazione ad evitare l'allarme sociale cui da luogo l'affidamento di prestazioni di servizio ad imprese, comunque, coinvolte in indagini penali relative ad infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche*" (decreto CdS n. 2431/2014 del 06/06/2014);

**rilevata** la necessità di garantire la piena tutela dell'Azienda Ospedaliera a mezzo costituzione in giudizio, affidando la rappresentanza e difesa giudiziale dell'Ente all'avv. Vincenzo Avolio, (ed) eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, viale Gian Galeazzo n. 16;

**dato atto** che il predetto legale risulta regolarmente inserito nell'albo aziendale di professionisti cui conferire incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale a favore dell'Azienda, categoria "diritto amministrativo", approvato con deliberazione n. 384 del 12 novembre 2012, con verifica di pieno possesso dei requisiti ivi richiesti ed alta specializzazione e competenza nel settore d'interesse;

**acquisito** agli atti, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 4, del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, preventivo massimo di spesa per assistenza legale del professionista, quantificato in € 7.000,00, oltre spese generali, IVA 22% e CPA (e così dicansi € 10.213,84, di cui € 1.610,00 r.d.a.) e valutate la congruità in relazione al valore della controversia ed ai criteri ex art. 4 del DM 50/2014, sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi implicati dall'incarico (numero dei controinteressati, rilevanza delle questioni trattate, dimensioni fase istruttoria, numero di memorie e udienze, spese vive);

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1- di resistere in giudizio contro il ricorso RG nr. 2044/2014, acquisito al protocollo aziendale in data 24/06/2014 prot. 8671, avanzato dalla



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione-n.	272	Del - 7 LUG. 2014	Atti 64/2014 ter
------------------	-----	-------------------	------------------

società ISI - Italia Servizi Integrati Spa avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ad impugnazione, per annullamento e sospensiva, delle deliberazioni aziendali n. 218 del 21/05/2014 e n. 245 del 18/06/2014, nonché di ogni altro atto preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o connesso al provvedimento oggetto di impugnativa;

- 2- di conferire mandato di rappresentanza e difesa in giudizio all'avv. Vincenzo Avolio, eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, viale Gian Galeazzo n. 16;
- 3- di stimare, su congruo preventivo presentato dal legale incaricato acquisito in atti, gli oneri massimi di difesa giudiziale in € 7.000.00, oltre spese generali, IVA e CPA, per un importo onnicomprensivo a bilancio di € 10.213,84 (r.d.a. inclusa);
- 4- di dare mandato alla s.c. Gestione Risorse Economiche Finanziarie di registrare il preventivo di spesa di cui al punto precedente tra i costi del bilancio di esercizio anno 2014 - al conto economico n. 510.02000030 "prestazioni legali e notarili";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Renato Malaguti)      DIRETTORE SANITARIO (dott. Nunzio A. Buccino)

s.c. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>272</b>	Del - <b>7 LUG. 2014</b>	Atti 64/2014 ter
-----------------------------	--------------------------	------------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **7 LUG. 2014**

**S.C. AFFARI GENERALI E  
LEGALI**  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(**Maria Cianchella**)

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it)

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine, di cui n. /// (///) pagine di allegati parte integrante.